

**DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA**  
**Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Lettere**  
**(Classe LM-14)**

**Articolo 1**  
**Definizioni e finalità**

Il presente regolamento, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e dei doveri dei docenti e degli studenti, disciplina il Corso di Laurea Magistrale in Lettere, istituito presso Dipartimento di Lettere e Filosofia, di seguito denominato "Dipartimento", dell'Università degli Studi di Cassino, di seguito denominata "Ateneo", nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, dello statuto e del regolamento didattico di Ateneo e del regolamento di Facoltà. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in vigore.

**Articolo 2**  
**Attività formative**

Le attività formative previste nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale sono suddivise in:

- corsi di insegnamento;
- seminari per la preparazione alla prova finale;
- altre attività formative, non incluse nelle tipologie precedenti.

L'allegato al presente regolamento riporta l'elenco delle attività formative, dei crediti, delle eventuali propedeuticità, delle tipologie di forme didattiche e, per i corsi di insegnamento che rientrano nell'ambito delle tipologie di cui all'Art. 10 comma 1 lett a) e b) e all'Art. 10 comma 5 lett b) del DM n.270 22.10.2004, l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento.

**Articolo 3**  
**Regole di presentazione del piano delle attività formative**

1. La presentazione dei piani delle attività formative (PAF) o di eventuali modifiche avviene entro i tempi previsti dal calendario didattico annualmente predisposto dalla Commissione per la Didattica. Eventuali motivate deroghe alle succitate tempistiche, deliberate Commissione per la Didattica, sono pubblicizzate con opportuno anticipo.
2. Sono tenuti alla presentazione del PAF gli studenti che si trovano in una o più delle seguenti condizioni:
  - si immatricolano per la prima volta al Corso di Laurea Magistrale e/o chiedono il riconoscimento di crediti formativi precedentemente acquisiti;
  - intendono modificare il piano dell'offerta formativa precedentemente presentato;
  - si iscrivono a seguito di passaggio e/o trasferimento;
  - hanno lo status di studente non a tempo pieno;
  - intendono esercitare opzione di passaggio dall'ordinamento didattico preesistente.
3. Nel compilare il proprio piano di studio lo studente indica, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo: a) le attività formative obbligatorie; b) le attività formative opzionali c) le attività formative a scelta libera.
4. I PAF sono esaminati dalla Commissione per la Didattica del Corso di Laurea Magistrale entro 30 giorni dalla data di scadenza per la presentazione. In mancanza di delibera entro quel termine, essi sono considerati approvati, purché osservino le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
5. Qualora lo studente non perfezioni, nelle forme e nei tempi previsti per questo adempimento, l'iscrizione all'anno accademico cui il PAF si riferisce, esso non avrà efficacia.
6. In caso di mancata presentazione del PAF entro i termini di scadenza, allo studente verrà assegnato d'ufficio un piano comprendente gli insegnamenti previsti dal Manifesto del Corso di Laurea Magistrale per l'anno di corso a cui si iscrive.

7. Le attività a scelta libera possono essere scelte tra tutte le discipline caratterizzanti e affini e integrative impartite nel Corso di Laurea Magistrale e tra gli insegnamenti attivati presso altri Corsi di Studio dei Dipartimenti dell'Ateneo.
8. Le attività a scelta libera, che valgono come unico esame ai soli fini del conteggio del numero complessivo di esami, possono essere costituite da uno o più insegnamenti fino a un massimo di 18 CFU complessivi.

#### **Articolo 4** **Accesso ai corsi di studio**

1. L'immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale è riservata agli studenti in possesso della laurea triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, se riconosciuto idoneo.
2. L'immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale è subordinata alla verifica del possesso di requisiti curriculari e dell'adeguatezza della personale preparazione.
3. Per accedere al Corso di Laurea Magistrale di Lettere è necessario aver conseguito un numero complessivo di CFU non inferiore a 48 nei SSD L-FIL-LET/02 o L-FIL-LET/04, L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/12, e in almeno in uno dei settori L-ANT/02 o L-ANT/03 oppure in almeno uno dei settori M-STO/01, M-STO/02, M-STO/04.
4. L'adeguatezza della personale preparazione si ritiene automaticamente accertata nel caso in cui lo studente abbia conseguito una media non inferiore a 24 negli insegnamenti relativi ai SSD di cui al comma 3.
5. Nel caso non sussistano le condizioni di cui al comma precedente, la valutazione dell'adeguatezza della personale preparazione avviene tramite un colloquio, comprensivo di una prova di traduzione nel caso di carenze nei settori L-FIL-LET/02 e/o L-FIL-LET/04. La valutazione per l'ammissione è affidata ad una commissione nominata dal Dipartimento, composta da 5 docenti afferenti al Corso di Laurea Magistrale che rappresentino i SSD di cui al presente articolo comma 3.
6. I colloqui si svolgono nelle settimane precedenti l'inizio dei semestri, secondo il calendario annualmente predisposto dal Dipartimento.
7. Agli studenti la cui preparazione sia giudicata adeguata dalla Commissione sarà rilasciato apposito nulla osta, che consentirà l'immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale.

#### **Articolo 5** **Disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza**

1. Per ciascuna attività formativa, eventuali obblighi di frequenza sono deliberati dal consiglio di Dipartimento, sentito il docente responsabile.
2. Per il ciclo di seminari validi per la preparazione alla prova finale, la frequenza è obbligatoria.
3. Per ciascuna attività formativa, l'accertamento degli eventuali obblighi di frequenza è a cura del docente responsabile.

#### **Articolo 6** **Riconoscimento dei crediti formativi universitari precedentemente acquisiti**

1. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi precedentemente acquisiti, ai fini dell'immatricolazione o dell'iscrizione al Corso di Laurea Magistrale è subordinato alla coerenza di tali crediti con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea Magistrale ed è deliberato dalla Commissione per la Didattica, tenendo anche conto di eventuali delibere assunte da organi gerarchicamente superiori.
2. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea magistrale appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del

regolamento ministeriale di cui all'articolo 2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

3. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti formativi acquisiti in altro Corso di Studio dell'Ateneo ovvero in Corsi di Laurea magistrale di altre Università, anche straniere, è subordinato al superamento di esami o altre prove di verifica integrative qualora la Commissione per la Didattica ravvisi l'obsolescenza dei contenuti culturali degli insegnamenti o delle altre attività formative a cui essi si riferiscono.

4. I crediti formativi acquisiti hanno validità per 10 anni. Trascorso tale periodo, su richiesta dell'interessato, la Commissione per la Didattica può deliberare l'eventuale non obsolescenza totale o parziale dei crediti acquisiti, definendone nel contempo gli argomenti e le modalità delle prove integrative che lo studente dovrà sostenere. La Commissione per la Didattica, convalida i crediti formativi acquisiti con la prova integrativa; se la relativa attività didattica prevede una votazione, quella precedentemente conseguita potrà essere variata, su proposta della commissione d'esame della prova integrativa.

5. Nel caso di studenti che abbiano formalmente rinunciato al proseguimento della carriera universitaria e che intendano procedere ad una nuova immatricolazione, la verifica della non obsolescenza dei crediti formativi maturati antecedentemente alla rinuncia va comunque effettuata, indipendentemente dalla data di acquisizione degli stessi.

### **Articolo 7**

#### **Tipologia delle forme didattiche e modalità di valutazione del profitto**

1. La tipologia delle forme didattiche del Corso di Laurea Magistrale è determinata come segue: a) lezioni frontali; b) esercitazioni seminariali o di laboratorio. Ciascuna forma didattica concorre al raggiungimento degli obiettivi formativi specifici di ogni insegnamento o di altra attività formativa.

2. Con delibera del Dipartimento ogni insegnamento può essere articolato in più moduli (moduli strutturati) che potranno essere affidati a docenti diversi, tra i quali viene individuato un responsabile.

3. La Commissione per la Didattica, sentito il docente responsabile, può introdurre delle propedeuticità obbligatorie tra attività formative.

4. Le attività seminariali di cui alla scheda delle attività formative consistono in un ciclo di lezioni o conferenze svolte da docenti interni e/o esterni all'Ateneo, secondo un calendario stabilito anno per anno dalla Commissione per la Didattica. L'acquisizione dei CFU previsti per tale attività è verbalizzata dalla Commissione per i tirocini e i seminari nominata annualmente dal Dipartimento a seguito della presentazione da parte dello studente degli attestati di frequenza e/o dei registri delle presenze.

5. Con delibera del Dipartimento, ogni attività formativa può prevedere forme di didattica a distanza. In tal caso sono previste a) lezioni frontali in teleconferenza; b) esercitazioni telematiche con assistenza a distanza.

6. Le attività formative comprese nelle tipologie b e c dell'Ordinamento prevedono di norma lezioni frontali.

Il monte-ore compreso in ciascun credito formativo è definito come segue:

<i>Forma didattica</i>	<i>Ore</i>
Lezioni frontali	6
Studio individuale, esercitazioni o tirocini	19
Totale	25

7. La valutazione del profitto relativa alle attività formative previste è affidata al docente responsabile dell'attività formativa. Essa è finalizzata all'accertamento dell'acquisizione dei corrispondenti crediti formativi ed è effettuata mediante esame, salvo quanto previsto al successivo comma 11

8. La valutazione finale è effettuata da una commissione presieduta dal docente responsabile e da almeno un docente o ricercatore ovvero cultore della materia nominata dal Dipartimento. Nel caso di moduli strutturati l'esame e la valutazione del profitto saranno uniche e collegialmente determinate da una commissione presieduta dal docente responsabile.

9. L'esame può consistere, in un colloquio orale e/o in una prova scritta.

10. La verifica di idoneità necessaria all'attribuzione dei 6 crediti concernenti il ciclo di seminari relativi alla preparazione alla prova finale si riterrà adeguata previo accertamento della frequenza dell'intero ciclo seminariale, ovvero per non meno dei 2/3.

11. Possono essere previste attività formative con modalità di valutazione del profitto diverse dall'esame. Tali modalità devono essere comunque deliberate dal Consiglio di Dipartimento, eventualmente su richiesta del docente responsabile. In tal caso l'attribuzione dei relativi crediti è subordinata al conseguimento di un giudizio di idoneità formulato dal docente responsabile dell'attività formativa. In ogni caso, ai fini del conseguimento del titolo di studio, la somma dei crediti formativi per i quali la verifica dell'acquisizione è effettuata mediante esame non può risultare inferiore a 80.

12. I docenti responsabili di attività formative sono tenuti a fissare almeno due prove d'esame in ciascuno dei periodi di sospensione della didattica, secondo il calendario annualmente predisposto. I docenti comunicano alla segreteria didattica il calendario delle prove relative a ciascun periodo almeno trenta giorni prima dell'inizio del periodo stesso.

13. Nell'ambito del proprio percorso formativo gli studenti – previa approvazione della Commissione per la Didattica – possono svolgere periodi di studio all'estero, seguendo corsi impartiti nelle università straniere convenzionate con l'Ateneo mediante gli accordi Erasmus-Socrates. Tali periodi di studio all'estero sono riconosciuti secondo quanto previsto dal Bando Erasmus e dalla "Guida alla mobilità LLP-Erasmus". Ove ritenuto opportuno, le modalità di verifica e la valutazione del profitto conseguenti a tali corsi impartiti nelle università straniere convenzionate possono passare al vaglio, della Commissione per la Didattica ed essere eventualmente integrati dallo studente con una specifica prova aggiuntiva.

## **Articolo 8**

### **Durata del Corso di Studio e iscrizione ad anni successivi**

1. La durata normale del Corso di Laurea Magistrale è stabilita in due anni per lo studente impegnato a tempo pieno e prevede di norma l'acquisizione di 60 crediti formativi per anno accademico.

2. All'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione lo studente può chiedere di essere iscritto con la qualifica di studente non a tempo pieno. In tal caso è prevista l'estensione a quattro anni della durata normale del Corso di Laurea Magistrale. I crediti formativi da acquisire annualmente sono pari a 30, secondo il PAF allegato al presente Regolamento.

3. La durata del Corso di Laurea Magistrale può essere abbreviata rispetto a quella normale in misura proporzionata al numero di crediti formativi riconosciuti ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento.

4. L'ammissione all'anno di corso successivo al primo dello studente impegnato a tempo pieno prevede l'acquisizione di un numero minimo di crediti formativi pari a 42. Allo studente che alla fine del primo anno abbia conseguito un numero di crediti inferiore al minimo stabilito verrà proposto lo status di studente non a tempo pieno .

## **Articolo 9**

### **Prova finale per il conseguimento del titolo di studio**

1. La prova finale per il conseguimento del titolo di studio consiste nella discussione di un elaborato scritto di carattere originale. Tale elaborato deve vertere su contenuti propri di almeno una delle attività formative incluse nell'ordinamento didattico del Corso di Laurea Magistrale nelle tipologie B e C ed è redatto dallo studente sotto la guida di un relatore.

2. L'elaborato – previo accordo con il relatore – può essere anche redatto in una lingua straniera, tra quelle impartite all'interno del Corso di Laurea Magistrale. In tal caso, dovrà contenere un sommario redatto in lingua italiana.
3. La valutazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio è espressa in centodecimi. In aggiunta al punteggio massimo di 110 può essere attribuita all'unanimità la lode.
4. La commissione perviene alla valutazione conclusiva, tenendo conto oltre che della qualità dell'elaborato e della sua esposizione, anche dell'intera carriera dello studente, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari, delle valutazioni del profitto relative alle attività formative precedenti.
5. In ogni caso la differenza fra la valutazione finale e la media ponderata espressa in centodecimi, non potrà essere maggiore di 10.  
Eventuali attività formative prive di valutazione non concorrono al calcolo della media.
6. La richiesta di assegnazione dell'argomento oggetto della prova di verifica finale deve essere concordata con il docente relatore non prima che lo studente abbia acquisito 60 crediti formativi; il titolo dell'elaborato deve essere formalizzato non meno di cinque mesi prima della discussione attraverso i servizi informatici di Ateneo.
7. Una copia dell'elaborato, in formato digitale convalidato dal relatore, deve essere depositata presso la segreteria didattica del Corso di Laurea nei tempi stabiliti dal calendario didattico.
8. La Commissione per la didattica monitorerà le richieste affinché ci sia equa ripartizione dei carichi tra i docenti afferenti al corso di studi.

## **Articolo 10**

### **Orientamento e tutorato**

1. Il Corso di Laurea Magistrale organizza l'attività di accoglienza e di orientamento in accordo con il C.U.ORI.
2. L'attività di accoglienza e di orientamento degli studenti che intendano iscriversi al Corso di Laurea Magistrale, o che si siano iscritti al primo anno, è organizzata e coordinata da una Commissione composta da almeno tre responsabili di attività formative afferenti al Corso di Laurea Magistrale e designati annualmente. In aggiunta, possono far parte della Commissione di Accoglienza e di Orientamento studenti iscritti al secondo anno di studio che siano in regola con i tempi di acquisizione dei crediti rispetto alla norma stabilita nell'art. 8 del presente regolamento.
3. La Commissione di Accoglienza e di Orientamento ha il compito primario di informare gli studenti sull'offerta didattica del Corso di Laurea Magistrale e specificamente su: a) le conoscenze minime richieste per l'accesso; b) la prova d'accesso; c) i criteri e le modalità del riconoscimento dei crediti formativi acquisiti dallo studente al di fuori del Corso di Laurea Magistrale ai fini del conseguimento del titolo di studio; d) la durata del Corso di Laurea Magistrale e le modalità di ammissione dello studente agli anni di corso successivi; e) l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative attivati e i relativi crediti; f) le regole di presentazione dei piani di studio; g) la tipologia delle forme didattiche e delle modalità di verifica del profitto; h) le modalità del tutorato.
4. Per ciascuno studente, la Commissione per la Didattica nomina un tutor, scelto fra i docenti ed i ricercatori delle materie caratterizzanti e affini afferenti al Corso di Laurea Magistrale. Compito dei tutor è fornire l'assistenza necessaria a rendere gli studenti attivamente partecipi del processo formativo, ad orientarli nelle loro scelte ed a rimuovere eventuali ostacoli alla proficua frequenza dei corsi di studio.
5. L'attività di tutorato prevede per i docenti un impegno annuale di ore distribuite nell'orario di ricevimento.

## **Articolo 11**

### **Valutazione della didattica**

1. Al termine di ogni corso di insegnamento, è somministrato agli studenti un questionario per la valutazione della didattica sulla base della normativa vigente a livello nazionale.
2. La valutazione della didattica viene monitorata da un'apposita Commissione Didattica Paritetica.

3. La Commissione Didattica paritetica può sottoporre alla Commissione per la Didattica eventuali suggerimenti di modifica e/o integrazione al Regolamento didattico, o particolari richieste inerenti la didattica.

## **Articolo 12**

### **Forme di pubblicità e trasparenza**

Il Corso di Laurea Magistrale rende disponibili le informazioni di propria pertinenza riportate nell'allegato al decreto direttoriale 11/06/2008 di attuazione dell'art. 2 (Requisiti di trasparenza) del D.M. 31 ottobre 2007, n. 544, prima dell'avvio delle attività didattiche e, comunque, entro il 31 ottobre di ogni anno.

## **Articolo 13**

### **Norme transitorie e finali**

1. Gli studenti iscritti ad un Corso di Laurea Magistrale dell'ordinamento didattico preesistente possono optare per l'iscrizione al Corso di Laurea Magistrale del nuovo ordinamento.
2. Le opzioni di studenti iscritti ad altri corsi di laurea magistrale dell'ordinamento precedente sono considerate come richieste di passaggio.
3. L'iscrizione avverrà:
  - al secondo anno nel caso di riconoscimento di un numero di crediti formativi compresi tra 42 e 95;
  - al primo anno negli altri casi.
4. Allo studente possono essere riconosciuti anche crediti formativi relativi ad insegnamenti/moduli collocati in anni successivi a quello a cui è stato iscritto.
5. Il numero dei crediti formativi maturati nell'ambito dell'ordinamento didattico precedentemente vigente riconosciuto ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi previsti dall'ordinamento didattico disciplinato dal presente regolamento non può essere superiore al totale indicato per ciascuna tipologia e ambito di attività formative in cui i relativi settori scientifico-disciplinari sono compresi. La Commissione per la Didattica si riserva di procedere a valutazioni specifiche.
6. La scelta di optare per il nuovo ordinamento, una volta esercitata, è irrevocabile.

ALLEGATO

### **SCHEDE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE**

**Per le schede delle attività formative si rinvia alla pubblicazione sul sito:**

**<http://www.unicas.it/didattica/corsi-di-studio/schedacds.aspx?UID=60172a7d-def2-418c-8a18-3bea68053f16>**